



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI CANICATTI'

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

N. 7870 di Repertorio

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO

AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 1, 4° PERIODO, DEL D.LGS. N.

50/2016 E SS.MM.II, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRO-

GETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI PER

LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO TURISTICO E RIQUALIFI-

CAZIONE URBANA NELLA ZONA TRA LA VIA VERDI, VIA MONS. LA

VECCHIA, VIA CAP. IPPOLITO E VIA COLOMBO". Finanziato

dall'Unione Europea – Next Generation EU – Ambito PNRR: Missione 5 –

Componente 2 – Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana"

CIG: 9538209B0F

CUP: H53D20002400001

L'anno Duemilaventitre', il giorno Ventotto del mese di Luglio, presso la Resi-

denza Municipale del Comune di Canicattì, innanzi a me Dott.ssa Cinzia

CHIRIELEISON, Segretario Generale del Comune di Canicattì, abilitato a

ricevere gli atti del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs.

n. 267/2000, sono personalmente comparsi:

DA UNA PARTE: Ing. MELI Gioacchino, nato a Camastra (AG) il

13/07/1960, C.F. MLEGCH60L13B460W, incaricato quale Responsabile della

E.Q. n. 5 "Opere Pubbliche-Manutenzioni-Servizi Informatici", domiciliato per

l'attività presso il Palazzo Municipale, che dichiara di intervenire in nome, per conto, nell'interesse ed in rappresentanza del Comune di Canicattì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del Regolamento comunale di disciplina dell'attività negoziale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2013, C.F. e P.IVA 00179660840.

a) DALL'ALTRA: Sig. CARAMAZZA Maurizio, nato ad Agrigento (AG) il 30/06/1990, C.F. CRMMRZ90H30A089B, residente in Via Roma n. 43, Favara (AG), il quale interviene nel presente atto nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa "ISOR COSTRUZIONI SRL", C.F. e P.IVA 02488860848, con sede legale in Via Roma n. 43 - 92026 Favara (AG), che agisce quale capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), costituita in data 26/07/2023 con atto della Dott.ssa Bianca Franco, Notaio in Agrigento, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Agrigento e Sciacca, Rep. n. 5653- Racc. n. 4061 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 26/07/2023 al n. 4371 Serie 1T), con cui alla predetta capogruppo mandataria e' stato conferito mandato collettivo speciale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta mandante "ZUNK STUDIO SRL-ING. SERGIO CARAMAZZA-ING. SALVATORE D'ANNA", costituita in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) in data 26/07/2023 con atto della Dott.ssa Bianca Franco, Notaio in Agrigento, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Agrigento e Sciacca, Rep. n. 5651- Racc. n. 4059 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 26/07/2023 al n. 4369 Serie 1T), con cui alla capogruppo mandataria "ZUNK STUDIO SRL", con sede in Via Soldato Moscato n. 13, Favara

(AG), C.F. e P.IVA 02852220843, e' stato conferito mandato speciale con rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 da parte delle imprese mandanti Ing. Caramazza Sergio, nato ad Agrigento il 14/04/1986, residente in Via Solato Moscato n. 13, Favara (AG), C.F. CRMSRG86D14A0890, e dell'Ing. D'Anna Salvatore, nato a Agrigento il 18/05/1994, residente in Via Sandro Pertini n. 46B, Aragona (AG), C.F. DNNSVT94E18A089P (d'ora in avanti "Progettista").

Le parti, come sopra costituite, della cui identita' personale e capacita' giuridica io Segretario Ufficiale Rogante sono certo, col mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto, nel prosieguo del quale, per brevitaa', saranno identificate rispettivamente come: "Committente" o "Comune" e "Appaltatore".

PREMESSO CHE:

b) con parere tecnico n. 3 del 18/01/2019 e Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 05/01/2019 e' stato approvato il progetto definitivo denominato *"Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione urbana nella zona tra la Via Verdi, Via Mons. La Vecchia, Via Cap. Ippolito e Via Colombo"*, dell'importo complessivo di € 426.654,74;

c) con Decreto del 30/12/2021 del Capo del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero delle Economie e delle Finanze e con il Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umani e strumentali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilitaa' sostenibile, il Comune di Canicattii'

e' stato ammesso a beneficiare del finanziamento del progetto *“Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione urbana nella zona tra la Via Verdi, Via Mons. La Vecchia, Via Cap. Ippolito e Via Colombo”* per investimenti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, a valere sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 – Componente 2 – Investimento/Subinvestimento 2.1 *“Rigenerazione urbana”*, per l'importo di € 426.654,74;

d) che per la stessa opera e' stato preassegnato un contributo pari al 10% ex art. 7 DPCM 28/07/2022 determinato a seguito dell'aggiornamento dei prezzi per l'aumento del costo dei materiali, giusta nota della Prefettura di Agrigento del 17/10/2022, assunta al prot. n. 41249 del 20/10/2022, per cui l'importo complessivo finanziato ammonta ad € 469.320,21;

e) che per avviare le procedure di affidamento e' stato necessario procedere all'aggiornamento del progetto gia' approvato con precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2019 al nuovo prezzario regionale, giusto Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 17/Gab del 29/06/2022;

f) che il RUP ha provveduto ad aggiornare gli elaborati economici del progetto senza nulla variare alle categorie di opere gia' previste;

g) che l'aggiornamento dei prezzi ha portato ad una rimodulazione del Quadro Tecnico ed Economico (QTE) per un importo totale di € 469.320,21;

h) che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 13/12/2022 e' stato approvato in linea amministrativa il suddetto nuovo QTE;

i) che con Determinazione Dirigenziale della P.O. n. 5, Reg. Gen. n. 1624 del 20/12/2022, e successiva Determinazione Dirigenziale della P.O. n. 5, Reg.

Gen. n. 1655 del 21/12/2022 di modifica della precedente, si e' stabilito di procedere all'appalto di che trattasi e della relativa progettazione esecutiva mediante procedura aperta, per il cui espletamento l'Ente si e' avvalso dell'UREGA di Agrigento, cosi' come previsto dall'art. 9, comma 9, della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.;

j) con Determinazione Dirigenziale della P.O. n. 5, Reg. Gen. n. 298 del 06/03/2023, si e' determinato, tra l'altro: 1) di approvare i verbali di gara n. 1 del 12/01/2023, n. 2 del 31/01/2023 e n. 3 del 09/02/2023 della Commissione di gara dell'UREGA-Sezione Territoriale di Agrigento, relativi alla procedura aperta di cui in premessa, esperita ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, ai sensi e con le modalita' di cui agli artt. 36-bis, 95 e 97 del medesimo D.Lgs., determinato mediante unico ribasso sull'importo posto a base di gara, al netto della percentuale degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e degli oneri previdenziali; 2) di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5, e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione formulata col citato Verbale di gara n. 3 del 09/02/2023, che ha definito le operazioni di gara dell'UREGA-Sezione Territoriale di Agrigento, e, per l'effetto, aggiudicare l'appalto in oggetto all'A.T.I. tra l'impresa capogruppo mandataria "ISOR COSTRUZIONI S.R.L." e il R.T.P (mandante dell'A.T.I.) "ZUNK STUDIO S.R.L.-ING. SERGIO CARAMAZZA-ING. SALVATORE D'ANNA", con sede presso la mandataria a Favara (AG) in Via Roma n. 43, che ha offerto il ribasso del 30,8577%, sull'importo complessivo di € 325.176,41 di cui € 310.393,26 per lavori a misura, € 8.557,79 per servizi di ingegneria (entrambi

soggetti a ribasso) ed € 6.225,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 226.755,45, oltre IVA e oneri previdenziali, sotto l'osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole contenute nel bando di gara e nei documenti posti a base dell'appalto

k) che con Determinazione Dirigenziale della E.Q. n. 5, Reg. Gen. n. 847 del 20/06/2023, si e' disposto di dichiarare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 298 del 06/03/2023 all'A.T.I. sopra identificata, che ha dichiarato di partecipare come segue:

- "ISOR COSTRUZIONI S.R.L." quale capogruppo e mandataria per il 100% sui lavori;

- "R.T.P. ZUNK STUDIO S.R.L.-Ing. SERGIO CARAMAZZA-Ing. SALVATORE D'ANNA" quale mandante per il 100% dei servizi di ingegneria e architettura;

l) che in sede di presentazione della domanda di gara, l'Impresa "ZUNK STUDIO SRL" ha presentato un contratto di avvalimento con l'Arch. Giuseppe Lumera, nato a Noto (SR) il 03/07/1945, residente in Vicolo Morillo n. 1, Naro (AG), C.F.L MRGPP45L03F943G;

m) che in relazione alla ditta "ISOR COSTRUZIONI S.R.L." in data 20/06/2023 e' stata acquisita dalla BDNA l'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020 (PR_AGUTG_Ingresso_0046399_20230620), e che pertanto si puo' procedere alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da com-

pletarsi entro sessanta giorni;

n) che in relazione al Progettista, il RUP con nota prot. n. 29291 del 26/07/2023 ha comunicato che non si e' proceduto alle verifiche antimafia in quanto i relativi importi di competenza risultano inferiori alla soglia prevista dalla vigente normativa, ossia € 150.000;

o) che con nota prot. n. 29293 del 26/07/2023 il RUP, stante l'esito positivo delle verifiche fin qui pervenute e l'alto interesse pubblico scaturente dalla necessita' di realizzare l'opera in argomento e al fine di scongiurare la perdita del relativo finanziamento comunitario in ragione della scadenza prevista (30/07/2023), ha comunicato la necessita' di procedere alla stipula del presente contratto sottoponendo lo stesso alla clausola risolutiva espressa legata all'esito positivo delle altre verifiche previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla vigente normativa, gia' richieste e in attesa di acquisizione da parte del Comune, anche alla luce di quanto chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibile-Servizio Supporto Giuridico, con quesito n. 1208 del 24/02/2022 ad oggetto "*Chiarimenti in merito all'art. 50 comma 3 del DL 77/2021*";

p) le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 32, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, che durante il periodo di *stand-still* non sono pervenuti ricorsi avverso l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;

q) l'Appaltatore dichiara il permanere del possesso di tutti i requisiti, anche in capo al Progettista indicato, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di tutti quelli necessari per la stipula del presente contratto;

r) l'Ing. Gioacchino Meli incaricato quale Responsabile della E.Q. n. 5 "La-

“Lavori Pubblici-Manutenzioni-Servizi Informatici”, che nel presente atto interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune, dichiara altresì di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a suo carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla L.n. 190/2012;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti relativi alla gara per l’affidamento del contratto in epigrafe, depositati agli atti del Comune e che le parti dichiarano di accettare integralmente:

- a) il Bando di gara;
- b) il Disciplinare di gara e il Computo metrico estimativo;
- c) la domanda di partecipazione alla gara dell’Appaltatore;
- d) le dichiarazioni di offerta dell’Appaltatore in sede di gara;
- e) il DGUE dell’Appaltatore;
- f) l’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
- g) il progetto definitivo, comprensivo di tutti gli allegati.

L'esecuzione del presente contratto e' regolata, oltre che da quanto disposto nel

medesimo, nei suoi allegati e nei documenti richiamati:

a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni ed

integrazioni, del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile

2000 n. 145 e del D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

b) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione, nonche'

in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di

diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

L'Appaltatore, senza eccezione, limitazioni o riserva, dichiara di conoscere e di

accettare integralmente le superiori disposizioni e condizioni.

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'affidamento ha ad oggetto i servizi attinenti all'architettura ed ingegneria di

progettazione esecutiva, nonche' la successiva esecuzione dei "*Lavori per la*

realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione urbana nella zona tra

le Via Verdi, Via Mons. Ficarra, Via Cap. Ippolito e Via Colombo", sulla base

del progetto definitivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.

89 del 13/12/2022.

All'intervento oggetto del presente contratto sono attribuiti i seguenti codici:

PNRR Next Generation Eu – Missione 5 – Componente 2 – Investimen-

to/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" – **CIG 9538209B0F** – **CUP:**

H53D20002400001.

Art. 3

OBBLIGHI LEGALI

1. Per la fase di progettazione, il Progettista indicato e' obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, e' obbligato all'osservanza della Legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi del Committente; e' obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

3. Per l'esecuzione delle prestazioni deve essere garantito l'impiego della struttura operativa indicata in sede di gara, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile per la tipologia della prestazione.

4. L'Appaltatore deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. L'Appaltatore e' soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 20 del 1994.

Art. 4**DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente contratto consistono nelle seguenti attività:

- esecuzione della progettazione esecutiva ex art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- esecuzione dei lavori.

2. Il dettaglio delle prestazioni da affidare e' indicato negli allegati tecnici di gara e posta a base di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e che le parti dichiarano di accettare integralmente.

3. Il contratto comprende altresì tutte le prestazioni offerte dall'Appaltatore secondo l'elaborato che costituisce offerta tecnica di gara, la quale e' considerata parte integrante e sostanziale del presente contratto.

4. Per la fase di progettazione, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dal Committente o altro accordo risultante da apposito verbale, l'Appaltatore - per il tramite del Progettista indicato - dovrà attenersi alle previsioni del progetto definitivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 13/12/2022 e sarà altresì obbligato a:

- a) ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro e alle richieste di eventuali varianti o modifiche;
- b) in funzione delle soluzioni proposte e concordate con il Comune, ad approntare tutte le modifiche e variante al progetto;
- c) assicurare che i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione dell'espletamento degli incontri, riunioni, sopralluoghi,

conferenze di servizio o verifiche nel corso dell'espletamento delle attività

oggetto del presente contratto;

d) partecipare ai lavori della conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri nonché a quella relativa alla verifica/validazione, fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento delle predette attività ogni qual volta gli sia richiesto. L'Appaltatore dovrà partecipare alle riunioni con il Responsabile del procedimento e/o con la Commissione di verifica, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale delle attività oggetto delle riunioni.

5. La verifica della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, sarà a cura della Committente.

6. Per la fase di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi alle previsioni della progettazione esecutiva che sarà redatta in fase di esecuzione dell'affidamento ed approvata dal Committente.

Art. 5

FIGURE PROFESSIONALI PER LA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE

Per l'espletamento delle prestazioni di progettazione comprese nel contratto, le parti dichiarano che, nell'ambito della struttura del Progettista indicato, la figura tecnico-giuridica del Progettista e del Coordinatore della sicurezza per la fase di progettazione è assunta dall'Ing. Caramazza Sergio, nato ad Agrigento

il 14/04/1986, residente in Via Soldato Moscato n. 13, Favara (AG), C.F. CRMSRG86D14A089O, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. 1950.

I rapporti amministrativi relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra il Committente e l'Appaltatore.

I tempi di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, sono quelli riportati al punto II.2.6) del Bando di gara.

Art. 6

TEMPISTICHE DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere espletate nelle fasi e termini come di seguito riportate:

Fase 1: progettazione esecutiva

Per la progettazione esecutiva è assegnato il termine di n. 60 (*sessanta*) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto o dell'ordine di avvio all'esecuzione del contratto;

Fase 2: esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere ultimati nel rispetto del termine di n. 180 (*centottanta*) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione della progettazione esecutiva, previsto dal cronoprogramma allegato agli atti di gara e comunque in coerenza con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura PNRR di riferimento relativa all'appalto in oggetto, nel rispetto degli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferi-

mento al Council Implementing Decision (CID) ed all'Operational Arrangements (OA) (ulteriori requisiti), incluso il contributo programmato al Target della Misura di riferimento.

L'Appaltatore si obbliga a cooperare attivamente con il Committente in sede di monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività, ai fini della precoce individuazione di scostamenti e della messa in campo di eventuali azioni correttive, senza il riconoscimento di maggiori oneri a favore dell'Appaltatore.

In caso di consegne parziali le parti definiranno un programma operativo delle opere oggetto di progressiva consegna, allo scopo, condiviso tra le parti di rispettare il termine finale di ultimazione lavori; il Committente potrà valutare, su motivata istanza dell'Appaltatore, i presupposti per la concessione di una proroga dei tempi contrattuali di esecuzione lavori.

Art. 7

ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

1. Il Progettista indicato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale, per il mancato avvio di una o più fasi, o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi del Committente.

2. Il Committente si impegna a mettere a disposizione dell'Appaltatore e del

Progettista indicato tutta la documentazione nella propria disponibilita' connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.

La documentazione predetta puo' essere consultata liberamente dagli incaricati dell'Appaltatore e del Progettista indicato, i quali possono altresì farne copia a propria cura e spese.

3. In conformita' alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi di progettazione, l'Appaltatore si impegna a:

a) produrre gli elaborati progettuali in n. 3 (tre) copie cartacee firmate in originale (oltre a quelle eventualmente necessarie per gli Enti deputati alla tutela dei vincoli presenti sull'area di intervento che eventualmente la richiedono per il rilascio del proprio parere);

b) produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto magnetico in formato PDF o simile (stampabile ma non modificabile, firmata dai progettisti e dal RUP) e una copia in formato modificabile (.doc, .dwg, ecc.) necessari al Committente per la propria gestione tecnico-amministrativa.

Art. 8

VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1. L'Appaltatore e' responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento della fase di progettazione per come previsti dall'art. II.2.6 del Bando di gara.

2. Nessuna sospensione delle prestazioni, modifica o varianti, o altre modifiche, ancorche' ordinate o pretese come ordinate dagli uffici, dal Responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, possono essere eseguite o prese in considerazione se non risultino da atto scritto firmato

dall'autorita' emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilita', danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi allo svolgimento del servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

3. Qualunque sospensione delle prestazioni per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonche' qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Committente.

4. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del Progettista indicato con il Committente avvengono per il tramite del Responsabile del procedimento di quest'ultimo.

Art. 9

PENALI

1. Il ritardo nell'espletamento delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'1 (*un*) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, D.L. 77/2021.

2. Le penali sono cumulabili. La misura complessiva di tutte le penali previste dal contratto non puo' eccedere il 20% (*ventipercento*) dell'ammontare netto contrattuale. In tal caso il Comune ha la facolta' di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilita' dell'Appaltatore per eventuali danni subiti dal Committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzione d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Committente debba sostenere per cause imputabili all'Appaltatore o al Progettista indicato.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni per ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.

5. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonche' agli ulteriori obblighi previsti ai successivi articoli 16, 17 e 18.

Art. 10

RISOLUZIONE E RECESSO

1. Il Committente ha la facolta' di recedere dal presente contratto in qualunque momento e fino al termine della prestazione, sulla base delle previsioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. A seguito dell'acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, il presente contratto e' stipulato sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

3. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza in capo all'Appaltatore di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, il Committente recedera' dal contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.

4. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nonche' gli articoli 1453 e ss. del codice civile.

5. La mancanza del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.

50/2016 e di tutti quelli previsti dalla vigente normativa per la stipula del presente contratto, determinerà la risoluzione dello stesso, anche quando gli elementi relativi a tali verifiche siano accertati dal Committente successivamente alla stipula del presente contratto. Stante l'esito positivo delle verifiche fin qui pervenute e l'alto interesse pubblico scaturente dalla necessità di realizzare l'opera in argomento e al fine di scongiurare la perdita del relativo finanziamento comunitario in ragione della scadenza prevista (30/07/2023), giusta nota del RUP prot. n. 29293 del 26/07/2023, con cui ha comunicato la necessità di procedere alla stipula del presente contratto sottoponendo lo stesso alla clausola risolutiva espressa legata all'esito positivo delle altre verifiche previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla vigente normativa, già richieste e in attesa di acquisizione da parte del Comune, anche alla luce di quanto chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile-Servizio Supporto Giuridico, con quesito n. 1208 del 24/02/2022 ad oggetto "*Chiarimenti in merito all'art. 50 comma 3 del DL 77/2021*", le parti danno atto e richiedono che si proceda alla stipula del presente contratto sottoponendo lo stesso alla clausola risolutiva espressa subordinata all'esito positivo dei predetti controlli.

6. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza in capo all'Appaltatore di una causa ostativa alla stipula, il Committente recederà dal contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

7. E' facoltà del Committente risolvere il presente contratto in ogni momento qualora l'Appaltatore o il Progettista indicato contravvenga alle condizioni di

cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

8. E' altresì facoltà del Committente risolvere il presente contratto qualora l'Appaltatore o il Progettista indicato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente allo stesso Comune, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni previste dal presente contratto.

9. Il contratto può altresì essere risolto in danno all'Appaltatore in uno dei seguenti casi a semplice richiesta del Committente:

a) limitatamente alla fase di progettazione, revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

b) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;

f) accertamento della violazione del regime di incompatibilita' di cui all'art. 24

del D.Lgs n. 50/2016 o all'art. 10, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010;

g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi del presente contratto;

h) al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

i) ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

10. La comunicazione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra ipotesi trovano applicazione le norme del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11

AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta a € **226.755,45** (*duecentoventiseimilasettecentocinquantacinque/45*) oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 30,8577%, di cui € 214.613,04 per lavori, € 5.917,05 per servizi di ingegneria, ed € 6.225,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Le eventuali variazioni di prezzo sopravvenute nel corso dell'esecuzione del presente contratto saranno valutate dal Comune ai fini della revisione del corrispettivo contrattuale con le modalita' ed entro i limiti previsti dall'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto del D.L. n. 4/2022, convertito in L.n. 25/2022 e s.m.i. e normativa sopravvenuta, ove applicabile *ratione temporis*. L'art. 106, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. n.

50/2016, si interpreta nel senso che tra le circostanze impreviste che possono determinare la modifica dell'appalto sono incluse anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. Nei predetti casi il Comune o l'Appaltatore possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sul divieto di modifiche sostanziali al contratto d'appalto.

3. Il corrispettivo è stabilito a corpo, salva l'adozione delle varianti che potranno risultare necessarie in sede di progettazione esecutiva o in fase di esecuzione dei lavori.

4. Per la fase di progettazione i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolati e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.

5. L'Appaltatore prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

6. Per la fase di esecuzione dei lavori i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolati e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. L'Appaltatore prende atto e riconosce espressamente che i corri-

spettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione.

Art. 12

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

1. L'Appaltatore potrà richiedere, entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% (*ventipercento*) del valore del contratto. In caso di consegna per stralci di prestazioni, l'anticipazione verrà corrisposta nella predetta percentuale in rapporto al valore delle prestazioni a stralcio oggetto della consegna. La predetta anticipazione sarà erogata subordinatamente alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria.

2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta le quantità contabilizzate, al netto delle ritenute rituali, abbiano raggiunto un importo non inferiore a € 100.000,00 (*centomila/00*), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5-bis, del Codice.

3. Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di:

- 30 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di pagamento;

- 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

4. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'art. 48-bis

del D.P.R. n. 602/1973, come attuato dal D.M. n. 40/2008, ed inoltre subordi-

nata alla presentazione della seguente documentazione:

a) fattura elettronica;

b) indicazione delle modalita' di riscossione, completa di codice IBAN, in conformita' del conto dedicato, oppure altro conto dedicato;

c) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio dello stesso DURC (documento unico di regolarita' contributiva) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente.

5. Le fatture digitali che perverranno dall'affidatario del presente contratto dovranno contenere, ai sensi della Circolare RGS 30/2022 e ss.mm.ii., i seguenti elementi:

- CODICE IPA Settore Tecnico **AOGK8G**;

- l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento: **"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO TURISTICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLA ZONA TRA LE VIE VERDI, VIA MONS. FICARRA VIA CAP. IPPOLITO E VIA COLOMBO". PNRR Next Generation Eu - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - CUP: H53D20002400001 - CIG 9538209B0F**;

- l'indicazione del numero e della data di adozione della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione: D.D. n. 847 del 20/06/2023;

- indicare la dizione "PNRR - Missione [5] Componente [2] - Investimento/Subinvestimento [2.1] - finanziato dall'Unione Europea -

NextGenerationEU”;

- indicare i codici identificativi **CUP: H53D20002400001 - CIG 9538209B0F**

nella sezione “dati del contratto / dati dell’ordine di acquisto”.

Gli stessi elementi dovranno essere inclusi in tutti gli atti amministrativi e di contabilità riferibili all’opera.

6. In caso inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13

GARANZIA DEFINITIVA, ASSICURAZIONE RISCHI ESECUZIONE

E POLIZZA DEL PROGETTISTA

1. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, ha costituito una garanzia fideiussoria dell’importo di € 47.296,00 (*quarantasettemiladuecentonovantasei/00*), a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, mediante polizza assicurativa n. 10026910003426 del 19/07/2023 rilasciata dalla BENE ASSICURAZIONI S.p.A Societa’ Benefit-Agenzia di Agrigento. La cauzione e’ progressivamente svincolata secondo la normativa vigente.

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore si impegna a stipulare polizza assicurativa per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento.

mento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti. Qualora per il mancato rispetto di condizioni previste dalla polizza, secondo quanto stabilito dalla relativa disciplina contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'Appaltatore sara' direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

4. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera c-bis), della L.n. 183/2011, introdotto dall'art. 9-bis, comma 1, della L.n. 27/2012, dell'articolo 9, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, il R.T.P. composto da "ZUNK STUDIO S.R.L.- ING. SERGIO CARAMAZZA-ING. SALVATORE D'ANNA" si e' dotato di polizze assicurative di responsabilita' civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale di progettazione, stipulate come segue: ZUNK STUDIO SRL con Lloyd's Insurance Company S.A. con sede a Milano in Corso Garibaldi n. 86, polizza n. A122C681382-LB, con validita' fino al 11/11/2023, per un massimale di € 2.750.000,00 (*duemilionsettecentocinquantamila/00*); ING SERGIO CARAMAZZA con Lloyd's Insurance Company S.A. con sede a Milano in Corso Garibaldi n. 86, polizza n. A122C702114-LB, con validita' fino al 21/12/2023, per un massimale di € 1.500.000,00 (*unmilione cinquecentomila/00*); ING SALVATORE D'ANNA con Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (LMIE), con sede a Milano in Via Fabio Filzi n. 29, polizza n. LSMAEC101734-00 con validita' fino al 13/05/2024, con un massimale di € 250.000,00 (*duecentocinquantamila/00*).

Art. 14

ADEMPIMENTI LEGALI

L'Appaltatore conferma che alla data odierna, anche in relazione al Progettista

indicato, non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in

particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.

50/2016;

- per le prestazioni relative alla fase di progettazione, non sono intervenute

sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale

dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di

affidamento.

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008, convertito, con mo-

dificazioni, dalla L. n. 2/2009, sono stati acquisiti i DURC di cui al Decreto

Ministeriale 24 ottobre 2007. In particolare, sono stati acquisiti:

“ISOR COSTRUZIONI S.R.L” prot. INAIL_39484492 del 07/07/2023 (sca-

denza validita' 04/11/2023);

- regolarita' contributiva INARCASSA Ing. Sergio Caramazza (prot. n. 28753

del 21/07/2023), Ing. Salvatore D'Anna (prot. n. 28875 del 21/07/2023), Ing

Arch. Giuseppe Lumera (prot. n. 29192 del 26/07/2023) e Ing. Salvatore Con-

trino (prot. n. 29193 del 26/07/2023).

Art. 15

SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, il contratto non puo' essere ceduto a pena di nullita'.

2. L'affidamento in subappalto dei lavori e' consentito ai sensi e nei limiti di

quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato, in ottem-

peranza alla normativa eurounitaria, dall'art. 49 della L.n. 108/2021. In merito all'attivazione del predetto istituto, si fa esplicito rinvio a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di domanda di partecipazione alla gara.

Art. 16

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE AI SENSI DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 (CONV. IN L. 29 LUGLIO 2021, N. 108)

1. L'Appaltatore, ove tenuto, si obbliga a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore e' tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'. Tale Relazione sara' oggetto di pubblicazione sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

2. L'Appaltatore e', altresì, ove tenuto, a consegnare al Committente, nel medesimo termine di cui sopra, la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a

loro carico nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte. L'Appaltatore e' tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. Tale Relazione sara' oggetto di pubblicazione sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

3. In caso di mancata presentazione entro i termini indicati della documentazione di cui ai precedenti due capoversi sara' applicata una penale per ogni giorno di ritardo nella presentazione pari allo 0,5 (*zerovirgolacinque*) per mille dell'importo contrattuale.

4. L'Appaltatore si obbliga altresì ad assicurare una quota pari almeno al 30% (*trentapercento*) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (under 36) sia all'occupazione femminile, mediante il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. In caso di inadempimento al predetto obbligo sara' applicata una penale per ogni giorno di inadempimento e per ogni persona non assunta pari al 2 (*due*) per mille dell'importo contrattuale

6. In caso di inottemperanza a ciascuno degli obblighi di cui ai successivi artt. 17 e 18 sara' applicata una penale per ogni violazione e per ogni giorno di inadempimento pari allo 0,5 (*zerovirgolacinque*) per mille dell'importo

contrattuale.

7. L'importo delle penali previste a qualsivoglia titolo dal presente contratto non puo' complessivamente superare il 20% (*ventipercento*) del corrispettivo contrattuale.

Art. 17

ULTERIORI SPECIFICI OBBLIGHI PER GLI APPALTI "PNRR"

1. L'Appaltatore e' tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR ed in particolare:

- al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento delle attivita' progettuali nel rispetto del termine finale per l'esecuzione dell'appalto e, ove ritenuto applicabile, delle tempistiche che saranno definite dal cronoprogramma procedurale di misura;

- a fornire le necessarie dichiarazioni funzionali al monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attivita' per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, avuto riguardo altresì al rispetto delle condizionalita' previste nell'Allegato al CID e negli Operational Arrangements relativamente alle Milestone e ai Target della misura;

- rispettare il principio "DNSH", come meglio specificato al successivo art. 18, i principi del tagging climatico e digitale, la parita' di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalita' specifiche dell'Investimento PNRR;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i

documenti necessari, anche al fine di consentire al Committente di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del contratto;

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sul Committente secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

2. Fatta salva l'applicazione delle penali disciplinata in altri articoli del contratto, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo saranno applicate le penali di cui al precedente art. 16.

3. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Committente per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Committente ai fini dell'ammissibilità definitiva al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento PNRR realizzato entro il termine previsto;

b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento PNRR al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata

entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte

del Committente;

c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento PNRR, per fatti imputabili all'Appaltatore;

e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento PNRR strumentale alla realizzazione della proposta del Committente ammessa definitivamente al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.

4. L'Appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "*Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M...C...I....,*" e i loghi dell'Unione Europea e del Comune. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "*Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti*" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle Amministrazioni centrali e di

interesse comunque anche dei soggetti attuatori.)

Art. 18

OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL

DNSH

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

2. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all'articolo 16 del presente contratto.

3. In tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà valorizzare soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica, contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG (emissioni di gas serra).

4. In tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.

5. Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà recepire le prescrizioni progettuali, nonché le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, anche negli Stati di Avanzamento dei Lavori cosicché gli stessi contengano una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

6. Tale relazione in particolare dovrà anche contenere la descrizione delle modalità con cui ha gestito i rifiuti prodotti e attestare il rispetto delle indicazioni del D.M. 23 giugno 2022.

7. L'Appaltatore dovrà inoltre produrre la documentazione da cui emerge la destinazione ad una operazione "R", ai sensi dell'Allegato II della Direttiva 2008/98/CE, quale elemento di prova ex post.

8. Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico Intervento PNRR, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche pertinenti di cui alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.

9. L'Appaltatore dovrà altresì supportare il Committente nell'individuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche di cui alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd.

DNSH)” allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, nonché nell’individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarità degli Interventi PNRR.

Art. 19

ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE

1. L’Appaltatore, in attuazione alle disposizioni vigenti in materia, per tutta la durata dei lavori costituenti oggetto dell’appalto, si obbliga e si impegna a rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute dei lavoratori impiegati, secondo le prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento.

2. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, depositerà presso il Committente un proprio Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 67 del D.Lgs. n. 106/2009.

3. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza, in fase di esecuzione, ed al Responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui ai precedenti commi, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Il RUP effettuerà, agli Enti territorialmente competenti, le comunicazioni preliminari prescritti dall'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, nei termini ivi indicati.

Art. 20

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

1 L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Committente, in caso di crediti insufficienti allo scopo, provvede all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 21

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 205, 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia rispettivamente di accordo bonario e transazione.

E' esclusa la competenza arbitrale.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non puo' comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente. In tal senso, rimangono operative le penali previste dal contratto per i ritardi nell'esecuzione delle prestazioni.

3. La decisione sulla controversia e' estesa all'entita' delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita' delle questioni.

4. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e' devoluta all'autorita' giudiziaria competente presso il Tribunale di Agrigento.

Art. 22

DOMICILIO RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede della "ISOR COSTRUZIONI SRL", in via Roma n. 43-Favara (AG).

Qualunque comunicazione effettuata dal Committente al domicilio indicato o

agli indirizzi PEC comunicati si intende efficacemente ricevuta.

2. L'Appaltatore individua:

a) il Sig. Caramazza Maurizio, sopra identificato, come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.

3. Il Committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il Geom. Antonio La Vecchia, in qualita' di Responsabile del procedimento.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dal Committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuata all'Appaltatore. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che l'Appaltatore intenda far pervenire al Committente e' trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 23

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. L'Appaltatore e' tenuto, a pena di nullita' assoluta, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita' dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto. L'Appaltatore, in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della L.n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del D.L.n. 187/2010, convertito dalla L.n. 217/2010, assume senza eccezione o esclusione alcuna, gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

2. Il presente contratto e' sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Societa' Poste Italiane S.p.a. o anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna, a pena di nullita', ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto cosi' redatto dovra' essere trasmesso al Committente.

4. Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari e che nei contratti sottoscritti con subappaltatori e i subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del presente contratto sia inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9, della citata L.n. 136/2010.

5. Le parti danno atto che l'Appaltatore ha gia' comunicato il numero di conto corrente dedicato presso il quale dovranno confluire i pagamenti dipendenti dal presente contratto. Il predetto conto corrente e' il seguente IBAN IT33L0710816600000000000986 intestato a "ISOR COSTRUZIONI SRL", intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo Agrigentino, Villaggio Mose'.

Agrigento.

6. La persona delegata ad operare su di esso e' il Sig. Caramazza Maurizio nato ad Agrigento (AG) il 30/06/1990, C.F. CRMMRZ90H30A089B, residente in Via Roma n. 43-Favara (AG).

7. La mancata osservanza della superiore disposizione comportera' la risoluzione contrattuale.

Art. 24

DOCUMENTI E ATTI ALLEGATI

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, benché non materialmente allegati, il Disciplinare di gara, il Computo metrico estimativo, il Progetto definitivo ed il Patto di Integrità', che le parti dichiarano di conoscere e accettare.

Art. 25

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

3. Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

4. L'Appaltatore e' designato quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali e garantisce al Committente che il trattamento dei dati gestiti per suo conto avviene in piena conformita' a quanto previsto dalla normativa in materia, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679.

Art. 26

APPLICAZIONE NORME DEL

CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEL D.P.R. n. 62/2013

1. Il Committente estende, per quanto compatibili, all'Appaltatore gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 21/04/2015.

2. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad applicarlo ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo e agli eventuali subappaltatori.

3. Le parti convengono espressamente che il presente contratto si risolve, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal prefato Codice.

Art. 27

INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi professio-

nali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso nei confronti del medesimo Appaltatore.

Art. 28

DICHIARAZIONE DI CUI AL

PROTOCOLLO DI LEGALITA' "C.A. DALLA CHIESA"

In relazione all'adesione del Committente al Protocollo di legalita' di cui al presente articolo, l'Appaltatore dichiara espressamente ed in modo solenne:

a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti;

b) che non subappaltera' lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed e' consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

c) che l'offerta e' improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si e' accordato e non si accordera' con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

d) si obbliga espressamente a segnalare al Committente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita' o distorsione nelle fasi di esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al servizio;

e) si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di

natura criminale.

Art. 29

SPESE E NORME FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese di registrazione e i diritti di segreteria, nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'IVA e dai contributi previdenziali integrativi alle casse professionali di appartenenza, sono a carico dell'Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti ad IVA per cui si chiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo e' assolta con le modalita' telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.).

Richiesto io, Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto, redatto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su n. 43 (*quarantatre*) pagine a video, dandone lettura alle parti contraenti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volonta', per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale, aggiornato con D.Lgs. n. 217/2017, e verificata a mia cura, cosi' come segue:

- Ing. MELI Gioacchino, incaricato Responsabile della E.Q. n. 5, mediante firma digitale;

- Sig. CARAMAZZA Maurizio, nella qualita' di legale rappresentante dell'Impresa "ISOR COSTRUZIONI S.R.L.", mediante firma digitale.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati di cui mi dichiarano conoscere il contenuto.

IL RESPONSABILE DELLA E.Q. n. 5: Ing. Gioacchino Meli (*firma digitale*)

L'APPALTATORE: Sig. Maurizio Caramazza (*firma digitale*)

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott.ssa Cinzia Chirieleison (*firma digitale*)

Ricevuta del: 31/07/2023 ora: 18:31:21

Utc: 1690821076459173

Utc_string: 2023-07-31T18:31:16.459173+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 31/07/2023

Ora invio: 18:31:16

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 33

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 193910512

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: CHRCNZ75D46F1580

Ufficio delle entrate competente:

TXL - Ufficio Territoriale di CANICATTI'

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00179660840

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 7870/2023 (del codice fiscale: CHRCNZ75D46F1580)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 3119 del 31/07/2023

TXL Ufficio Territoriale di CANICATTI' - Entrate

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	